Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Venerdì 15 Novembre — NUMERO 269

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 25; » » 13; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro delle Finanze a* **S. M. il Re,** *sul riordinamento del personale esecutivo dell'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.*

SIRE,

Dell'opera di riforma dei servizi finanziari, che impresi mosso non meno da ragione di economia nella spesa che dall'intento di semplificarne e migliorarne l'azione e che mi studio di compiere, giudicai parte essenziale anche l'organizzazione del personale, a cui è confidata l'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari. E l'opportunità di avvisare anche per esso a nuovi e completi ordinamenti apparisce grandissima a chiunque consideri che, mentre da un lato sono in vigore disposizioni molteplici ed emanate con indirizzo non sempre uniforme in tempi diversi, dall'altro mancano assolutamente norme, che fra i 1125 ricevitori del registro, destinati ad uffici straordinariamente disparati per importanza e remunerazione, disciplinino la carriera, che per essi si svolge non per promozione di grado e classe, ma appunto per trasferimento da uno ad altro ufficio. Donde deriva che l'arbitrio ministeriale potrebbe, senza trovare ostacolo, trasferire un ricevitore dall'ufficio infimo e meno rimunerativo all'ufficio più importante e lucroso del Regno.

Tale estrema latitudine di potere, sebbene in fatto circoscritta da criteri tradizionali nell'Amministrazione, lascia senza formale garanzia di ponderata estimazione il merito dei funzionari, e mentre per un lato ne deprime lo spirito e diffonde il timore, od il sospetto di ingiusto trattamento, dall'altro stimola le aspirazioni meno giustificate e la speranza di ottenerle soddisfatte sollecitando il favore ministeriale. Pensai pertanto a dividere gli uffici di registro in otto classi determinate dalla media triennale delle rimunerazioni ed a stabilire che la promozione dall'una all'altra classe segua con un sistema, che contemperi i criteri del merito e dell'anzianità, dando prevalenza a questa nelle classi inferiori e lasciando sempre più larga ed alla fine esclusiva azione al merito quanto più cresce colla rimunerazione l'importanza dell'ufficio, e quindi è mestieri farvi corrispondere un più alto grado di capacità del funzionario. Deciso un tale ordinamento, era ragionevole disciplinarlo con norme analoghe a quelle, che proposi e piacque a V. M. approvare per le altre carriere dell'amministrazione finanziaria e che l'esperimento già dimostrò come negli effetti loro accoppino alla maggiore garanzia pei funzionari il vantaggio di eccitarne lo zelo e di permettere una migliore selezione.

E come per questa parte dell'avanzamento dei ricevitori del registro, così per ogni altro riguardo procurai raccogliendo ed integrando quanto occorre per disciplinare tutto indistintamente il personale esecutivo dell'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari, che trovassero applicazione cogli opportuni adattamenti gli altri criteri direttivi dei regolamenti organici sinora approvati. Non ripetendo pertanto considerazioni già svolte in altre relazioni a V. M., mi permetterò accennare, come a speciali provvedimenti, alla promiscuità stabilita fra ispettori e ricevitori, rendendo normale quel passaggio dall'uno all'altro ufficio, che è sovente necessario all'interesse della buona amministrazione; alle norme che disciplinano con garanzie di pubblicità e di proposta collegiale le nomine ai posti vacanti di conservatore delle ipoteche; alla restrizione, in ragione del bisogno effettivo, del numero oggi eccessivo dei commessi gerenti e nello stesso tempo alla più larga parte fatta ad essi pel futuro nelle nomine a ricevitore.

Io confido che approvando le proposte che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta firma, Vostra Maestà avrà decretato un ordinamento che non solo sostituisca a norme varie e disparate un testo armonico e completo, ma che nella sua applicazione sia insieme efficace beneficio pei funzionari e per l'Amministrazione.

Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 653 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486 allegato *G*;

Visti i Regi Decreti 17 luglio 1862, n. 1760; 14 agosto 1864, n. 1897; 10 aprile 1870, n. 5746; 23 dicembre 1876, n. 3559; 5 luglio 1894, n. 474; 14 novembre 1894, n. 476 e 479; 25 settembre 1895, n. 602;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale esecutivo dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari è costituito:

a) dagli Ispettori compartimentali;
b) dagli Ispettori di circolo;
c) dai Sotto Ispettori;
d) dai Conservatori delle Ipoteche;
e) dai Ricevitori del registro, del bollo e del demanio;
f) dai Ricevitori del registro e Conservatori delle Ipoteche;
g) dai Volontari;
h) dai Commessi gerenti;
i) dai Bollatori.

Art. 2.

Le promozioni degli Ispettori compartimentali dalla 2ª alla 1ª classe hanno luogo esclusivamente per anzianità.

I posti di Ispettori compartimentali di 2ª classe sono conferiti per merito agli Ispettori di circolo di prima classe.

Art. 3.

Gli Uffici di registro, bollo e demanio e gli Uffici riuniti di registro ed ipoteche sono divisi in otto classi, in conformità della tabella *A* annessa al presente Decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 4.

La prima classificazione degli Uffici sarà fatta in base alla media degli utili liquidati per i tre ultimi esercizi finanziari, al netto della media delle spese dichiarate e di quelle legali, tenuto conto delle mutate circoscrizioni, di aggregazioni o distacchi di servizi o di altre circostanze d'ordine generale, intervenute durante il triennio.

La detta classificazione potrà essere variata alla fine di ogni triennio, od anche entro minor tempo, quando ciò sia richiesto dalle circostanze sopra accennate.

La tabella di classificazione degli Uffici sarà approvata con Decreto Reale.

Art. 5.

I posti di Ispettore di circolo di quarta classe sono conferiti a scelta ai Sotto Ispettori di I classe compresi nella lista di merito, ed ai Ricevitori del registro superiori alla 7ª classe pure compresi nella rispettiva lista di merito e che non abbiano, tanto gli uni che gli altri, meno di 8 anni di servizio effettivo in impiego retribuito.

I Sotto Ispettori di 2ª classe sono scelti fra i Ricevitori delle ultime due classi compresi nelle rispettive liste di merito che non abbiano meno di due anni di servizio contabile.

Art. 6.

Nel personale degli Ispettori di circolo le promozioni dalla 4ª classe alla 3ª classe sono fatte per tre quarti per anzianità e un quarto per merito, dalla 3ª alla 2ª metà per anzianità e metà per merito, dalla 2ª alla 1ª tre quarti per merito e un quarto per anzianità.

Le promozioni dei Sotto Ispettori dalla 2ª alla 1ª classe hanno luogo metà per anzianità e metà per merito.

Art. 7.

I posti vacanti di Conservatore delle ipoteche a ramo unico saranno conferiti tanto ai Conservatori delle

ipoteche, quanto ai funzionari concorrenti, di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1895, n. 486, all. *G*.

Facendosi luogo a vacanze di conservatorie nelle tre prime classi, sia i Conservatori appartenenti alla classe dove si è verificata la vacanza, sia i funzionari succitati, potranno entro 30 giorni dalla pubblicazione della vacanza stessa nel Bollettino del personale del Ministero delle finanze inviare domanda per ottenere il posto.

Sulle domande il Ministro provvederà in base a proposta del Consiglio d'Amministrazione. Quando però vi siano più domande di Conservatori della medesima classe, e la scelta non cada sopra altro funzionario, la preferenza sarà data al Conservatore che copre l'Ufficio nel quale sia stato liquidato maggior compenso, nel precedente esercizio finanziario, per i titoli di cui all'art. 6 della legge sopra mentovata.

In difetto di concorrenti al posto vacante e di risulta nella 4ª classe, vi saranno destinati, d'ufficio, ispettori o ricevitori del registro che il Ministro delle finanze ritenga forniti degli opportuni requisiti.

Art. 8.

I posti di Ricevitore del registro di ottava classe sono conferiti nella proporzione di 3[4 ai volontari abilitati ad impiego retribuito, e di 1[4 ai Commessi gerenti come al successivo articolo 42.

In mancanza o di Volontari o di Commessi gerenti abilitati ai posti di Ricevitore, si procederà alle nomine senza tenere conto dell'anzidetta proporzione.

Le promozioni dalla 8ª alla 7ª classe hanno luogo 2[3 per anzianità e 1[3 per merito, dalla 7ª alla 6ª classe metà per anzianità e metà per merito; dalla 6ª alla 5ª 1[3 per anzianità e 2[3 per merito; alle altre classi la promozione ha luogo esclusivamente per merito.

Nelle promozioni dall'una all'altra classe, il Ricevitore promosso alla classe superiore non può essere destinato ad un Ufficio della classe medesima il cui reddito netto, determinato come all'articolo 4°, superi il reddito dell'Ufficio che aveva, di somma maggiore di quella che intercede fra il reddito massimo e il reddito minimo della classe a cui viene promosso.

L'anzianità dei Ricevitori del registo pel passaggio ad Uffici di classe superiore è determinata dalla data del Decreto di destinazione alla classe in cui essi si trovano.

Art. 9.

Gli Uffici riuniti del registro ed ipoteche potranno essere conferiti senza riguardo alle classi, a Ricevitori od Ispettori che non abbiano meno di otto anni di servizio in impiego retribuito.

Art. 10.

Gli Ispettori e i Sotto Ispettori potranno essere richiamati alla carriera contabile con destinazione in un Ufficio della classe corrispondente allo stipendio di cui siano provvisti.

Se si trovino compresi nelle liste di merito, prenderanno posto, in base alla loro anzianità, nella lista di merito dei Ricevitori della classe medesima, non ancora promossi.

Non essendo compresi nelle liste di merito, prenderanno posto fra i Ricevitori in ragione, esclusivamente, di anzianità.

Art. 11.

I Conservatori delle ipoteche di 4ª classe che provengano dagli Uffici esecutivi demaniali, potranno essere richiamati al posto di Ricevitore del registro, con destinazione in un Ufficio della classe corrispondente allo stipendio, di cui siano provveduti, concorrendo con i Ricevitori, esclusivamente, in ragione di anzianità.

Art. 12.

È istituita una Commissione presieduta, con voto preponderante in caso di parità di voti, dal Direttore Generale del Demanio e delle Tasse sugli Affari, composta dal Vice Direttore e dei Direttori Capi delle Divisioni cui sono affidati i servizi del personale e delle tasse sugli affari.

In assenza del Direttore Generale, la Commissione sarà presieduta dal Vice Direttore Generale; mancando i Capi Divisione ne faranno le veci i Segretari Capi.

Art. 13.

La Commissione si adunerà, di regola, ogni anno nel mese di febbraio, ed esaminate le informazioni annuali e i rapporti degli Intendenti di finanza, degli Ispettori Compartimentali e di Circolo, e valendosi di tutti gli altri elementi che crederà opportuni, formerà le liste di merito, per caduna classe, le quali saranno approvate con Decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale, non che nel Bollettino dell'Amministrazione del Demanio.

I funzionari compresi nelle liste di merito saranno classificati per ordine di anzianità.

Nelle liste di merito non saranno compresi i Ricevitori del registro che contino meno di due anni di servizio effettivo nella classe in cui si trovano.

Art. 14.

Il numero degli Ispettori, Sotto Ispettori e Ricevitori da comprendersi nelle liste dei promovibili per merito al grado od alla classe superiore sarà stabilito ogni anno mediante Decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti.

Art. 15.

Nelle liste annuali di merito potranno essere iscritti impiegati non compresi nell'anno precedente, od eliminati impiegati che vi erano stati iscritti.

Però gli impiegati riconosciuti meritevoli di esservi ammessi, nell'annuale revisione delle liste, saranno iscritti dopo quelli che già vi erano compresi, anche

quando contino una maggiore anzianità nello stesso grado o nella stessa classe.

Art. 16.

Indipendentemente dalla revisione ordinaria, si potranno anche nel corso dell'anno, cancellare dalla lista per le promozioni di merito gli impiegati che siansi resi immeritevoli di esservi mantenuti.

La radiazione, su proposta della Commissione, sarà disposta con Decreto Ministeriale da registrarsi e pubblicarsi come all'articolo 13.

Art. 17.

Qualunque impiegato potrà reclamare, per via gerarchica, alla Commissione, contro la esclusione dalle liste di merito, di che all'art. 13.

Se il reclamo sarà accolto, l'impiegato nella successiva annuale revisione delle liste, prenderà posto, in base alla sua anzianità, tra gli inscritti nelle liste medesime non stati per anco promossi.

Art. 18.

Udita la Commissione, potranno essere esclusi temporaneamente dalla promozione per anzianità, con motivato Decreto Ministeriale, gli impiegati che abbiano dato luogo a censure per continuata negligenza, per cattiva condotta e per infrazioni alla disciplina.

Art. 19.

Salva l'applicazione delle pene disciplinari cui possano andare soggetti, come gli altri funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i Ricevitori che si dimostrino immeritevoli od incapaci di reggere Uffici della classe a cui appartengono, potranno, udita la Commissione, essere destinati, con motivato Decreto Ministeriale, ad Uffici di classi inferiori.

Art. 20.

Nessuno impiegato a stipendio fisso, ad eccezione degli Ispettori compartimentali, potrà essere promosso di classe se non abbia servito almeno due anni nella classe immediatamente inferiore.

Essendovi però posti disponibili nella classe immediatamente superiore e gli Impiegati cui spetterebbero non abbiano ancora raggiunto la prescritta anzianità, potranno ottenere, con Decreto Ministeriale, la reggenza del posto stesso ed un aumento di stipendio che non superi la metà dello aumento spettante alla classe superiore.

Agli impiegati retribuiti ad aggio non si potranno dare promozioni di classe se non avranno prestato effettivo servizio almeno per due anni nella classe in cui si trovano.

Art. 21.

Le nomine a Ispettore Compartimentale, a Ispettore di circolo, a Sotto Ispettore, a Conservatore delle Ipoteche ed a Ricevitore del registro sono fatte con Decreto Reale.

Le nomine dei Bollatori sono fatte con Decreto Ministeriale.

Le promozioni di classe e le destinazioni sono fatte parimenti con Decreto Ministeriale.

Art. 22.

Il servizio di controllo fisso presso gli Uffici contabili demaniali indicati nella unita tabella *B*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, è disimpegnato da Ispettori di circolo e da Sotto Ispettori, senza prestazione di malleveria.

I Sotto Ispettori non adibiti al servizio di controllo fisso sono applicati temporaneamente ad Uffici contabili, che vengono designati dal Ministro delle Finanze e possono anche essere incaricati di temporanee reggenze di Uffici contabili.

Art. 23.

I Sotto Ispettori di 1ª classe potranno essere anche incaricati delle funzioni d'Ispettori, e destinati ai Circoli di ispezione.

Art. 24.

I Ricevitori del Registro, Bollo straordinario e del Demanio sono retribuiti ad aggio ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse e delle altre entrate demaniali la cui riscossione è loro affidata.

Art. 25.

Salve le eccezioni di cui agli articoli successivi, l'aggio è stabilito nelle seguenti proporzioni:

Sulle prime	L.	10,000	L. 10	per ogni cento lire
Successive	»	40,000	» 5	
Id.	»	50,000	» 2	
Id.	»	200,000	» 1	
Id.	»	300,000	» 0,50	
Id.	»	1,400,000	» 0,25	
Sovra ogni somma superiore			» 0,05	

Art. 26.

Sono eccettuati dal disposto del precedente articolo:

a) i prodotti per la vendita della carta bollata, marche da bollo, marche catastali, e marche per verificazione di pesi e misure, sui quali spetta ai Ricevitori per lo spaccio fatto direttamente il 2 p. 0[0, per lo spaccio fatto col mezzo di distributori secondarî e verificatori di pesi e misure il 0.50 p. 0[0.

b) i capitali, il prezzo dei beni mobili ed immobili di qualsiasi provenienza e interessi relativi per la cui riscossione spetta ai Ricevitori per ogni Lire Cento sulle prime Lire 50000 L. 0,40, sulle successive Lire 1,950,000 L. 0,20, e sovra ogni maggior somma L. 0,10.

Per gli affrancamenti di censi, canoni, livelli operati mediante cartelle del Debito Pubblico non è dovuto aggio.

c) Le multe e spese di giustizia, i ricuperi di spese anticipate dall'Erario in materia civile, sulle cui riscossioni spetta ai Ricevitori l'aggio nella misura del 3,50 per cento.

Dal prodotto delle multe e spese deve essere dedotta

la quota devoluta agli agenti scopritori delle contravvenzioni ed agli altri aventi diritto.

Per i proventi delle tasse sulle sentenze penali spetta ai Ricevitori l'aggio del 3,50 p. 0[0, depurato del terzo devoluto alle Cancellerie giudiziarie.

Art. 27.

Ai ricevitori del Bollo straordinario delle città di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma è accordato per tutte le riscossioni, compreso il prodotto della carta bollata e delle marche da bollo, l'aggio sulle prime lire 300,000 nella misura graduale di che all'art. 25, e sovra ogni altra somma cent. 25 per ogni cento lire.

Art. 28.

I ricevitori del Registro e del Demanio percepiscono inoltre i premi accordati dalle speciali Amministrazioni per la gestione dei rispettivi proventi.

Art. 29.

Il minimo dell'aggio per gli Uffici di registro, bollo e demanio è stabilito in annue L. 2000, compresi i proventi casuali, i compensi e premi delle Amministrazioni speciali, e quelli sulle entrate non erariali la cui riscossione venne loro affidata.

Il minimo è determinato al netto delle spese d'ufficio, calcolate giusta il successivo art. 30 per gli effetti della pensione.

Art. 30.

I Ricevitori del registro, coll' aggio lordo, coi premi ed altri proventi devono per intero far fronte al pagamento delle retribuzioni al personale sussidiario, sia ordinario che straordinario occorrente al regolare andamento dei servizi, non che alle spese per i versamenti, per gli oggetti di scrittoio e di archivio, per la illuminazione e il combustibile, per la manutenzione e legatura dei libri e registri, e per la pulizia dei locali; salvo quanto viene in appresso disposto, pel servizio ipotecario, per gli Uffici riuniti di registro ed ipoteche.

Esclusivamente agli effetti della legge sulle pensioni detti oneri sono valutati nella misura di 1[5 sulle prime L. 3000 di aggio ed altri proventi, di 2[5 sulle successive L. 2000, di 3[5 sulle successive L. 2000 e 4[5 sovra ogni somma superiore alle L. 7000.

Dalla ritenuta per imposta di Ricchezza Mobile alla quale, giusta l'articolo 3 della legge 22 luglio 1894 n. 339 sono soggetti l'intiero aggio ed ogni altro provento lordo, deve essere esclusa solo quella parte che va erogata in pagamento di retribuzioni ed assegni al personale sussidiario, e che è assoggettabile all'imposta mediante ruolo al nome dei Contabili, salvo rivalsa a sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1877 N. 4021 (testo unico). All'uopo la parte dell'aggio intiero e di ogni altro provento lordo occorrente pel pagamento dei detti assegni è valutata nella misura:

di 16[100 sulle prime L. 3000 di aggio ed altri proventi;

di 32[100 sulle successive L. 2000;

di 50[100 sulle successive L. 2000;

di 80[100 sovra ogni somma superiore alle L. 7000.

Quanto ai conservatori delle Ipoteche ed ai titolari degli Uffici riuniti di registro ed ipoteche, per quanto concerne il servizio ipotecario, la porzione dell'indennità loro devoluta a compenso di spese d'ufficio a sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486 all. *G*, che si presume occorrente per gli assegni al personale sussidiario, e che per essere assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile mediante ruolo, non deve soggiacere alla ritenuta, sarà ragguagliata a sette ottavi della totalità; e quindi andrà soggetta alla detta imposta mediante ritenuta soltanto la residua ottava parte dell'indennità stessa.

Art. 31.

In caso di vacanza di un Ufficio del registro e demanio, ed in quello di temporanea assenza del titolare chiamato ad altro incarico, il reggente destinato dall'Amministrazione consegue i due terzi dell'aggio e la totalità dei casuali, col carico di tutte le spese d'Ufficio; l'altro terzo dell' aggio si devolve a beneficio della Finanza.

Ove il reggente sia provvisto di stipendio fisso ha facoltà di optare per la conservazione dello stipendio o per la partecipazione agli utili dell' Ufficio nella misura sopra indicata: optando per lo stipendio, le spese d' ufficio saranno a carico dell'Amministrazione cui restano devoluti gli utili suaccennati.

Art. 32.

Il titolare di un Ufficio di registro e demanio al quale venga accordato un congedo per motivi di salute e che non sia provvisto di Commesso gerente, conserva durante il congedo, che non potrà eccedere il termine massimo di due mesi, stabilito dall'art. 12 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, l'integralità dell'aggio con il carico di tutte le spese d'Ufficio, e col rimborso di quelle di viaggio al reggente che, avrà pure diritto alla totalità dei casuali pel periodo della reggenza.

Scaduto il congedo, ove la reggenza continui, spetta al reggente il trattamento determinato dal precedente art. 31.

Nel caso di congedo, per altre cause, il titolare conserverà due terzi dell'aggio col carico di tutte le spese, devolvendosi al reggente l'altro terzo e la totalità dei casuali.

Il titolare, non provvisto di Commesso gerente, potrà ottenere il congedo anche senza passaggio di gestione, purchè, con apposito atto di sottomissione, assuma esplicitamente la responsabilità dell'operato del Commesso fiduciario, che egli proponesse a surrogarlo.

Qualora i titoli che rappresentano la cauzione, fossero nella totalità od in parte, proprietà di terze persone, dovranno nel sopradetto atto intervenire, in-

sieme al titolare, tutti coloro, cui si appartengono i titoli vincolati.

Agli effetti dell'aggio, e per la percezione dei casuali il congedo, per qualunque motivo accordato, comincia a decorrere dal giorno in cui hanno principio le operazioni di consegna dell'Ufficio al reggente.

Art. 33.

I Contabili demaniali nel termine di tre mesi dalla data dell'assunzione delle funzioni devono prestare il supplemento di cauzione che per l'ufficio cui sono stati destinati fosse loro richiesto in base alla media degli introiti verificatisi nell'ultimo triennio finanziario e nella misura portata dall'unita tabella *C*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Tale termine, per casi eccezionali, potrà essere prorogato di altri tre mesi, scaduti i quali, i Contabili che non abbiano adempiuto all'obbligo loro imposto, incorreranno nella perdita del terzo dell'aggio e dei premi a cominciare dal giorno successivo alla scadenza della proroga, fino a quello della consegna dell'ufficio ad altro gestore, dopo che loro sarà stato conferito altro ufficio in relazione alla cauzione di cui già sono provveduti. Se si tratta di contabili di prima nomina verranno rimessi nella precedente loro qualità.

La cauzione potrà essere prestata mediante depositi di numerario o di cartelle alla Cassa dei Depositi e Prestiti, o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui deve essere data la cauzione e per nove decimi del valore, e potrà anche essere data da terze persone.

Oltre la cauzione nell'interesse dell'Erario Nazionale, i Contabili demaniali dovranno prestare, colle stesse norme, quelle altre cauzioni stabilite per i servizi speciali loro affidati.

Per gli Uffici di nuova o recente istituzione la cauzione sarà determinata di volta in volta dal Ministro delle Finanze in base agli introiti presunti per nn triennio.

Art. 34.

Nulla è innovato per i Conservatori delle Ipoteche per le cui cauzioni continueranno ad osservarsi le norme stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 35.

L'Impiegato provvisto di aggio, quando è chiamato alla reggenza temporanea di altro Ufficio contabile, oltre alle competenze stabilite, secondo i casi, dagli articoli 31 e 32 conserva il diritto al terzo dell'aggio dell'Ufficio di cui è titolare.

Art. 36.

I posti di Volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari sono conferiti a norma degli art. 4, 5, 6 e 7 del Regio Decreto 14 novembre 1894 N. 476.

Art. 37.

I volontari debbono prestare servizio gratuito, salvo il conseguimento, nel caso di reggenze interinali, della parte di retribuzione stabilita dal presente Decreto.

Può essere concessa ai volontari nei limiti del fondo stanziato in bilancio una indennità mensile di L. 50, seguendo l'ordine di classificazione dello esame di abilitazione al posto di Ricevitore del registro, e in mancanza di volontari già abilitati al posto di Ricevitore, l'ordine di classificazione dell'esame di ammissione al volontariato.

L'indennitá non sarà corrisposta ai volontari durante il periodo della reggenza, salvo nei casi di reggenza per ragioni di salute del titolare.

I volontari sono a disposizione dell'Amministrazione e possono essere incaricati di reggere Uffici contabili demaniali in qualunque residenza.

Per le eventuali reggenze di Uffici contabili di cui possono essere incaricati, i Volontari debbono prestare entro sei mesi dalla data dell'assunzione in funzioni una malleveria di lire mille nei modi prescritti al precedente articolo 33.

Art. 38.

Finchè non abbiano subìto l'esame di abilitazione al posto di Ricevitore del registro, i Volontari saranno esclusivamente applicati agli Uffici esecutivi demaniali ove possa essere più proficua la loro istruzione. I Volontari devono in questi Uffici attendere a tutti indistintamente i lavori sia di concetto, sia d'ordine che loro verranno assegnati dai Ricevitori e dagli Ispettori, i quali hanno obbligo di curare la istruzione teorico-pratica dei Volontari in ogni ramo di servizio.

Art. 39.

Le promozioni dei Volontari a posto retribuito avranno luogo in seguito ad esame di idoneità, le cui modalità ed i programmi saranno stabiliti con Decreto Reale.

Saranno ammessi a questo esame i Volontari che abbiano compiuto un tirocinio non minore di mesi diciotto e che durante il medesimo abbiano tenuto condotta regolare e dato prova di subordinazione, operosità e diligenza nell'adempimento dei propri doveri.

Coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli dell'ammissione all'esame per mancanza dei suddetti requisiti, verranno cancellati dal ruolo con Decreto Ministeriale.

Il Volontario che non abbia riportato in un esame l'idoneità al posto di Ricevitore del registro potrà essere ammesso ad un secondo esame, ma ove fallisca anche nel nuovo esperimento sarà cancellato dal ruolo dei Volontari.

Art. 40.

In ciascuno degli Uffici contabili compresi nelle prime cinque classi, il titolare può nominare un commesso gerente che avrà facoltà di surrogarlo in ogni

caso di legittimo e giustificato impedimento e di assenza autorizzata, esclusa quella occasionata da speciali incarichi dati dall'Amministrazione.

Art. 41.

L'opera del Commesso gerente è retribuita dal titolare dell'Ufficio contabile, il quale è il solo responsabile pel suo operato.

A tale effetto la cauzione prestata dal titolare dell'Ufficio servirà eziandio di guarentigia per la gestione del Commesso gerente, apponendosi sui titoli vincolati la dichiarazione di estensibilità alla detta gestione.

Se la cauzione di cui è provvisto il titolare fosse prestata da un fidejussore, si dovrà giustificare che questi abbia dato con atto autentico il proprio consenso a che la cauzione sia estesa a garantire anche l'operato del Commesso gerente.

Art. 42.

Acquistano la qualità di Commesso gerente, e possono essere nominati a tal posto, coloro che hanno superato un esame secondo le norme ed i programmi che saranno stabiliti con Decreto Reale.

L'aspirante, che non abbia superato la prima volta l'esame, potrà presentarsi ad un secondo esperimento; ove non superasse la seconda prova, non potrà essere ammesso ad ulteriori esami,

Art. 43.

L'aspirante alla carriera di Commesso gerente deve presentare all'Intendenza della Provincia con la domanda i seguenti documenti:

1. Atto di nascita da cui risulti che esso non ha meno di diciotto, nè più di trenta anni di età.
2. Certificato del Sindaco del luogo dí domicilio dell'aspirante, dal quale consti essere questi cittadino italiano e domiciliato nel Regno e di avere sempre tenuto buona condotta.
3. Certificato di penalità rilasciato dal Cancelliere del Tribunale penale, da cui dipende il luogo di nascita dell'aspirante.
4. Certificato medico di sana costituzione fisica.
5. Licenza ginnasiale.
6. Le attestazioni dei titolari degli Uffici, in cui l'aspirante avesse prestato servizio quale Commesso privato.

Art. 44.

I Commessi gerenti che abbiano prestato servizio in tale qualità per cinque anni in complesso, sono ammessi a concorrere con i Volontari demaniali senza bisogno di altro esame ai posti di Ricevitori del registro nella proporzione di un quarto dei posti vacanti.

È computato nei cinque anni il servizio prestato dai Commessi gerenti negli Uffici demaniali interinalmente retti da un funzionario che non ne sia il titolare.

I Commessi gerenti compiuti i cinque anni di servizio dovranno giustificare di avere prestato la cauzione di lire mille di cui all'art. 37 ultimo comma per poter essere collocati nella graduatoria degli abilitati ai posti di Ricevitore del registro.

I Commessi gerenti che hanno compiuti cinque anni di servizio possono essere incaricati di reggenze di Uffici contabili nel caso che non vi siano Volontari idonei.

I Commessi gerenti sia mentre prestano servizio, sia nel caso che dopo campiuto il quinquennio avessero cessato di prestare servizio negli Uffici esecutivi demaniali dessero motivo di grave censura potranno essere cancellati dal ruolo con Decreto Ministeriale.

A partire dal 1° gennaio 1896 il servizio dei Commessi gerenti sarà computato dalla data dell'atto di nomina, il quale dovrà essere sottoposto alla formalità della registrazione nel giorno medesimo, e quindi trasmesso alla competente Intendenza per la approvazione e notificazione al Ministero.

Art. 45.

Il ruolo di classificazione dei Commessi gerenti che hanno compiuto i cinque anni di servizio di cui nel precedente articolo, sarà fatto in ragione della data della prestata cauzione; a parità di data sarà tenuto conto del grado di classificazione riportato nell'esame d'idoneità.

Art. 46.

I Volontari demaniali destinati a reggenze di Uffici del registro e demanio fuori della provincia nella quale si trovano, avranno diritto alle indennità di viaggio stabilite dal Regio Decreto 25 agosto 1863, n. 1416.

I Commessi gerenti vi avranno diritto anche nei casi di reggenze loro delegate entro la provincia dove prestano servizio.

Art. 47.

A termini delle disposizioni legislative vigenti, i Commessi gerenti degli Uffici ipotecari sono nominati dai Conservatori, dai quali sono retribuiti.

Questi Commessi non sono obbligati a subire esami di abilitazione, nè a prestare cauzione, e però non concorrono ai posti di Ricevitori del registro.

Art. 48.

I posti vacanti di Bollatore sono conferiti per metà alle persone designate dal Ministero della Guerra e per metà a quelle scelte dal Ministero delle Finanze.

Le promozioni di classe hanno luogo per anzianità.

Art. 49.

Sono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nel presente Decreto, che avrà effetto dal 15 novembre: e per tutto ciò che ivi non

è espressamente disciplinato sono applicabili le disposizioni del R. Decreto 14 novembre 1894, n. 476, e quanto ai Conservatori delle ipoteche le disposizioni del R. Decreto 25 settembre 1895, n. 601.

Disposizioni transitorie.

Art. 50.

Entro il mese di novembre saranno straordinariamente compilate le liste di merito di cui all'art. 13 e seguenti, con effetto dal giorno della loro approvazione fino a tutto febbraio 1897.

Art. 51.

Durante l'esercizio 1895-96 a decorrere dal 15 novembre, nel caso di vacanze di Conservatorie delle ipoteche, quando la scelta del nuovo titolare non cada sopra altro funzionario, la preferenza, fra i vari Conservatori della medesima classe concorrenti alla Conservatoria vacante nella classe stessa, sarà data, in relazione al precedente art. 7, a quello che si trovi titolare della Conservatoria più importante nell'ordine della ripartizione approvata col Decreto Reale del 25 settembre 1895 N. 602.

Per le Conservatorie vacanti al 15 novembre, il termine di cui all'art. 7 succitato per la presentazione delle domande decorrerà dalla data medesima.

Durante l'esercizio 1896-97 la preferenza anzidetta sarà determinata dalla misura del compenso liquidato pel tempo dal 1° novembre 1895 al 30 giugno 1896 per i titoli di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1895 N. 486 all. *G*.

Art. 52.

Il servizio dei Commessi gerenti, che al 15 novembre 1895 si trovassero presso un Ufficio di sesta, settima ed ottava classe, continuerà ad essere ritenuto valido agli effetti del precedente articolo 44 fino a quando essi non abbandoneranno l'Ufficio medesimo, o, in caso di cambiamento di Contabile, il nuovo titolare non ne abbia assunto la gestione.

Art. 53.

Le disposizioni di che all'art. 42, riguardanti la nomina dei Commessi gerenti ai posti di Ricevitore del registro nella proporzione di un quarto dei posti vacanti avrà effetto dopo la nomina a Ricevitore dei Volontari che alla pubblicazione del presente Decreto già vi si trovano abilitati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Art. 3 delle disposizioni organiche. TABELLA A.

TABELLA di ripartizione in classi degli uffici di registro, bollo, demanio e degli uffici riuniti di registro ed ipoteche.

CLASSI	Utili calcolati ai sensi dell'art. 4 del R. decreto
1ª	oltre L. 7000
2ª	da L. 6001 a L. 7000
3ª	da » 5001 a » 6000
4ª	da » 4001 a » 5000
5ª	da » 3201 a » 4000
6ª	da » 2601 a » 3200
7ª	da » 2001 a » 2600
8ª	sino a » 2000

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Art 22 delle disposizioni organiche. TABELLA B.

TABELLA indicativa degli Uffici incaricati dell'applicazione del bollo straordinario giusta l'art. 20 del regolamento approvato con Reale Decreto 25 settembre 1874, n. 2128 (serie 3ª).

SEDE degli Uffici	Indicazione degli Uffici
Alessandria. .	Uffizio del registro e bollo.
Ancona . . .	Uffizio del bollo e demanio.
Bari	Uffizio del bollo e demanio.
Bologna . . .	Uffizio del bollo e demanio.
Brescia . . .	Uffizio atti giudiziari, demanio e bollo
Cagliari . . .	Uffizio atti civili e successioni.
Firenze . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Genova . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Livorno . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Messina . . .	Uffizio delle successioni e bollo.
Milano . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Napoli . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Palermo . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Parma . . .	Uffizio atti civili, successioni e bollo.
Perugia . . .	Uffizio del registro e bollo.
Roma . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Siena. . . .	Uffizio del registro e bollo.
Torino . . .	Uffizio del bollo straordinario.
Venezia . . .	Uffizio del bollo e demanio.
Verona . . .	Uffizio atti civili, giudiziari e bollo.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Art. 33 delle disposizioni organiche. TABELLA C.

TABELLA delle cauzioni da prestarsi dai Ricevitori del registro, bollo e di altre tasse e rendite amministrate dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Indicazione delle classi	LIMITE DELLE RISCOSSIONI sulle quali sono stabilite le cauzioni	Ammontare della cauzione	*Osservazioni*
1	Sino a L. 15000	1500	Quando per la cessazione permanente di qualche cespite la media dei prodotti di un Ufficio venisse a diminuire, la relativa cauzione sarà ristretta alla somma fissata per la classe alla quale in ragione delle riscossioni l'Ufficio si troverà ad appartenere.
2	da L. 15000 a » 30000	2500	
3	da » 30000 a » 40000	3000	
4	da » 40000 a » 60000	4000	
5	da » 60000 a » 80000	5000	
6	da » 80000 a » 100000	6000	
7	da » 100000 a » 130000	7500	
8	da » 130000 a » 160000	9000	
9	da » 160000 a » 200000	12000	
10	da » 200000 a » 300000	14000	
11	da » 300000 a » 600000	20000	
12	da » 600000 in più	25000	

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 654 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del Nostro odierno decreto che approva le disposizioni organiche per l'Amministrazione Demaniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina dei Volontari Demaniali a Ricevitori del Registro e il titolo che abilita alle funzioni di Commesso gerente negli Uffici del Registro, Bollo e Demanio non possono conseguirsi se non dopo provata l'idoneità al posto mediante esame che verrà ordinato e sostenuto con le regole e i modi qui appresso determinati.

Art. 2.

L'esame per le due categorie d'aspiranti sarà simultaneo e di programma identico, eccettuata la parte di coltura generale a cui verranno assoggettati soltanto coloro che aspirano alla carriera di Commesso gerente. L'esame consisterà in una prova scritta ed in una orale, e sarà ordinato 3 mesi prima del giorno fissato per l'esperimento con decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero delle Finanze ed in quello della Direzione Generale, del Demanio e delle Tasse sugli Affari.

Art. 3.

Potranno essere ammessi alla prova tutti i Volontari la cui nomina nell'ultimo giorno utile alla presentazione della domanda rimonti almeno a 18 mesi addietro, per gli aspiranti, invece, alla carriera di Commesso gerente, per essere ammessi alla prova bastano i requisiti di cui all'art. 43 del Reale decreto odierno sopracitato.

Art. 4.

La domanda di ammissione dovrà essere stesa su carta con bollo da L. 1, essere indirizzata al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse) per mezzo dell'Intendenza di Finanza della Provincia in cui l'aspirante risiede, e tale presentazione dovrà aver luogo due mesi almeno prima dell'apertura dell'esame, scaduto il qual termine, qualunque istanza si avrà per non presentata.

Della data dell'esibizione dovrà dall'Intendenza farsi constare sulla domanda e rilasciarsi attestazione all'esibitore.

Art. 5.

A corredo delle istanze dovranno essere posti;

A) dai Volontari Demaniali:

1.° Il decreto di nomina a Volontario;

2.° Un certificato dell'Intendente comprovante che, nel periodo di tirocinio, il candidato diede prova di attitudine alla carriera intrapresa, di buona condotta, operosità e diligenza.

3.° La prova di avere prestato una cauzione di lire mille anche per mezzo di terza persona, mediante deposito di numerario o di cartelle alla Cassa dei Depositi e Prestiti o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita sul Debito pubblico dello Stato ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui deve essere data la cauzione e per nove decimi del valore.

B) E da coloro che aspirano alla carriera di Commesso, i documenti enunciati nell'art. 43 del R. decreto odierno sopracitato.

Art. 6.

Le istanze coi documenti richiesti saranno dalle Intendenze spedite senza indugio al Ministero, il quale significherà loro le decisioni di accoglimento o reiezione delle domande stesse.

A loro volta le Intendenze recheranno tali decisioni a notizia degli aspiranti, aggiungendo per gli ammessi all'esame l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui le prove scritte avranno cominciamento.

Art. 7.

Il programma degli esami resta così formulato:

PARTE 1ª.

a) Sistema tributario del Regno;

b) Leggi organiche sull'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari e sulla Contabilità generale dello Stato, nelle parti specialmente che concernano le attribuzioni degli Uffici esecutivi demaniali o la responsabilità dei Ricevitori.

PARTE 2ª.

c) Legge di registro;

d) Leggi sul bollo, sulle tasse di negoziazione, su quelle di manomorta, su quelle ipotecarie, di Società ed assicurazioni, di concessioni governative ed altre congeneri.

PARTE 3ª.

e) Questioni di Demanio;

f) Manutenzione degli Uffici esecutivi demaniali.

PARTE 4ª.

g) Statuto del Regno — primi rudimenti del diritto e della procedura civile — nozioni di economia pubblica e statistica.

Art. 8.

È istituita per gli esami di cui al precedente art. 7 una Commissione Centrale da nominarsi con decreto Ministeriale, composta del Direttore o Vice Direttore Generale, Presidente, — di due Direttori Capi Divisione e di un Ispettore Compartimentale dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Un impiegato della Direzione Generale disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

La Commissione Centrale proporrà al Ministro almeno tre temi per ogni parte del programma.

Il Ministro sceglierà fra i temi proposti, quelli che dovranno essere dettati ai concorrenti.

Art. 10.

Gli esami scritti si faranno presso le Intendenze di finanza seguenti, sotto la sorveglianza di una Commissione composta di tre funzionari dell'Amministrazione finanziaria, designati dal Ministero, con un Segretario dell'Intendenza funzionante da Segretario.

Bari — per i candidati che si trovano nelle Provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza e Reggio Calabria.

Cagliari — per quelli che si trovano nelle Provincie di Cagliari e Sassari.

Firenze — per quelli che si trovano nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Ravenna e Reggio Emilia.

Milano — per quelli che si trovano nelle Provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Milano, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Napoli — per quelli che si trovano nelle Provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Napoli, Salerno e Teramo.

Palermo — per quelli che si trovano nelle Provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Roma — per quelli che si trovano nelle Provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma e Siena.

Torino — per quelli che si trovano nelle Provincie di Alessandria, Cuneo, Cremona, Genova, Mantova, Novara, Pavia, Porto Maurizio e Torino.

Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi il Ministero potrà accordare all'aspirante che faccia formale domanda di essere ammesso a sostenere la prova scritta in una sede diversa da quella cui secondo la premessa circoscrizione sarebbe chiamato.

Art. 11.

Gli esami scritti consisteranno nella risoluzione di sei temi formulati sopra materie comprese nelle prime tre parti del programma.

Gli aspiranti alla carriera di Commesso gerente dovranno inoltre svolgere un tema sulle materie indicate alla parte 4ª.

Gli esami avranno luogo per i Volontari in tre giorni, e per i Commessi gerenti in quattro giorni consecutivi.

In ciascun giorno saranno svolti due temi nell'ordine che sarà indicato dal Ministero sopra i pieghi suggellati che verranno spediti dal Ministero alle Commissioni di sorveglianza.

I candidati dovranno consegnare i loro lavori entro dieci ore.

Art. 12.

La Direzione Generale del Demanio e delle Tasse trasmetterà in pieghi raccomandati i temi prescelti dal Ministro ai Presidenti delle Commissioni costituite presso ciascuna sede di esami.

I pieghi porteranno rispettivamente l' indicazione: *Tema per il primo, secondo, terzo o quarto giorno dell'esame*, e saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione di sorveglianza e degli aspiranti.

Prima di dare cominciamento a qualunque altra formalità, le Commissioni constateranno l'identità dei concorrenti.

Art. 13.

I lavori dovranno essere stesi in carta timbrata dall'Intendenza e distribuita dalla Commissione di sorveglianza; trascorso il tempo di cui all'art. 11, gli aspiranti dovranno consegnarli in minuta ed anche se non ultimati.

Art. 14.

Durante le prove scritte sarà proibito agli aspiranti di conferire tra loro e consultare scritti o stampati all'infuori dei testi di legge e di regolamenti,

testi che potranno richiedere e che dovranno essere somministrati dalle Commissioni.

Quando constasse o vi fosse fondato sospetto di comunicazione tra i Candidati, o con estranei, le Commissioni potranno escludere gli aspiranti dall'esame, ovvero dichiarare nulle le prove scritte, dandone ragione nel processo verbale.

Art. 15.

Nella sala degli esami e per tutta la loro durata dovranno essere sempre presenti almeno due membri della Commissione. I presenti riceveranno gli elaborati, li faranno, foglio per foglio, firmare dagli esibitori e li chiuderanno in busta suggellata e sulla busta faranno apporre la firma del candidato, apporranno la propria e inoltre l'ora della consegna.

Art. 16.

Compiute le prove scritte, le Commissioni compileranno un circostanziato processo verbale con l'indicazione del cognome e nome dei candidati e con quelle osservazioni che credessero opportune di fare sopra ciascuno di essi; riuniranno le buste contenenti i lavori di ciascun candidato, le quali, insieme al processo verbale, saranno trasmesse lo stesso giorno con nota dei presidenti della Commissione in piego raccomandato al Ministero delle finanze. (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli Affari).

Art. 17.

Le prove degli esami scritti saranno giudicate dalla Commissione Centrale, di cui al precedente art. 8, la quale disporrà di dieci punti per ogni tema e per ogni aspirante.

Avanti ad essa sarà pure sostenuta la prova orale ed a questa saranno ammessi soltanto i candidati che, negli esami scritti, abbiano riportato la media di almeno sei decimi dei voti. — Per la prova orale la Commissione disporrà di dieci punti per ogni aspirante.

Ai candidati sarà notificato il giorno in cui avranno luogo le prove orali.

Art. 18.

Le prove orali avranno luogo in uno o più giorni successivi: verseranno sopra materie comprese in ciascuna parte del programma e non dureranno meno di trenta minuti per ogni candidato.

Appena terminato l'esame, la Commissione passerà alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 19.

La Commissione Centrale, avendo presenti i relativi processi verbali, riassumerà in una tabella il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun candidato, distintamente per i Volontari demaniali e per gli aspiranti alla Carriera dei Commessi gerenti.

A parità di punti tra i Volontari dichiarati idonei verrà primo inscritto nella tabella di classificazione chi nel periodo del triennio avrà dato migliori prove di attitudine, di operosità e di diligenza giusta il certificato richiesto alla lettera *A* del precedente articolo 5.

Per gli aspiranti alla carriera di Commesso gerente la precedenza, a parità di voti, spetterà a chi avrà prestato per maggior tempo servizio come Commesso privato.

Dalle tabelle di classificazione saranno esclusi i Volontari che non avessero riportato almeno 42 punti in complesso e punti 48 gli aspiranti alla carriera di Commesso gerente.

Art. 20.

Le due tabelle di classificazione saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero delle Finanze e in quello della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli Affari.

Art. 21.

È abrogata qualunque altra disposizione contraria a quelle sancite col presente decreto, il quale avrà effetto dal 15 novembre 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 651 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti del 21 settembre 1862 e 24 luglio 1885;

Veduti i Nostri decreti 27 gennaio 1890 nn. 6614, 6615, 6616 e 6617 (serie 3ª);

Veduti i Nostri decreti 23 agosto 1894 nn. 394 e 395 sull'ordinamento delle scuole all'estero;

Veduto il Nostro decreto del 9 giugno 1895;

Ritenuta la necessità di procedere alla liquidazione dell'attività e passività lasciate dalla cessata Amministrazione del Collegio italiano di Alessandria d'Egitto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attività e passività lasciate dall'Amministrazione del R. Collegio italiano di Alessandria d'Egitto sono assunte dal R. Governo che procederà alla relativa liquidazione.

Art. 2.

A tutte le passività eccedenti risultanti dalla li-

quidazione di cui è cenno all'art. 1° sarà provveduto al relativo pagamento coi fondi stanziati al bilancio del Ministero degli Affari Esteri al Capitolo relativo alle scuole italiane all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1895.

UMBERTO.

BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 713391 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 10, al nome di Dalmasso Margherita fu Giuseppe, minore, sotto tutela dell'ava materna Caterina Fornaseri, domiciliata in Fossano (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Dalmasso Margarita Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 novembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Torino il 19 ottobre 1895, sotto il numero 4801, per il deposito di N. 7 certificati misti per la complessiva rendita di Lire quattromilacinquecentotrenta, esibiti dal signor Salvatore Pugliese Levi del vivente Leon David.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, ai termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla prima pubblicazione, ove non intervengano opposizioni saranno consegnati al sig. Salvatore Pugliese Levi del vivente Leon David i nuovi titoli, senza l'esibizione della ricevuta smarrita, la quale sarà di nessun valore.

Roma, il 14 novembre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il discorso di lord Salisbury alla *Mansion house* continua ad essere argomento di apprezzamenti da parte della stampa Inglese.

Il *Daily Telegraph* constata la buona impressione prodotta dal discorso e dice che ebbe per risultato immediato il rinascimento della fiducia delle borse nelle capitali ove la situazione cominciava a divenire inquietante.

« Se la gente paurosa, aggiunge il *Daily Telegraph*, ha potuto pensare che l'Europa sia alla vigilia d'una guerra, la gente più savia ha conservato il suo sangue freddo e non ha voluto inquietare sè stessa ed i suoi vicini, senza necessità. Certo la situazione in Armenia è lungi dall'essere soddisfacente; ma, se le Potenze restano unite, l'orizzonte si rasserenerà bentosto da parte dell'Oriente. »

Il *Daily Graphic* dice che i commenti della stampa Europea sul discorso provano che il discorso stesso peccava per mancanza di chiarezza quanto all'accordo attivo delle Potenze relativamente alle misure da prendersi per ristabilire l'ordine in Turchia.

Lo *Standard* è lieto che l'opinione della stampa Francese è favorevole al discorso di lord Salisbury.

Il *Times* parlando della questione d'Oriente, dice che il problema che è posto dalle condizioni della Turchia può avere una soluzione inattesa e relativamente facile cogli elementi rivoluzionari che il mal governo ha lamentati. In ogni caso, le Potenze continueranno ad insinuare al Sultano che la sua sicurezza non può essere garantita che mediante serie riforme.

***

L'Ambasciata Ottomana a Parigi protesta, in una Nota comunicata all'*Havas*, contro la diffusione di notizie che dipingono lo Stato della Turchia coi colori più tetri.

« Di fronte a questa campagna ostile — dice la Nota — l'Ambasciata Ottomana in Francia crede di dover mettere il pubblico in guardia contro tutte le voci inquietanti. Le autorità Turche ebbero a reprimere, come avviene in casi identici, in tutti i paesi del mondo, qualche ammutinamento locale che non ebbe l'importanza che si volle attribuirgli in riguardo alla situazione generale dell'Impero e il Governo Imperiale non verrà meno al suo dovere di procedere con rigore contro i perturbatori dell'ordine pubblico se dovessero succedere dei nuovi disordini.

« Gli intendimenti generosi di S. M. il Sultano per tutti i suoi sudditi, senza distinzione di razza e di religione, sono ben noti a tutto il mondo ed ogni funzionario ha l'obbligo di ispirarsi a questi intendimenti per assicurare il progresso e la tranquillità delle popolazioni. »

***

I giornali austriaci hanno da Costantinopoli che essendosi divulgata la voce che si stava preparando una nuova dimostrazione degli Armeni, l'Ambasciatore Russo signor Nelidof, si è rivolto al Patriarca Armeno il quale lo assicurò che avrebbe adoperato tutta la sua influenza per impedire nuove dimostrazioni.

Queste tranquillanti assicurazioni fecero buona impressione anche nei circoli Turchi.

***

La *Kölnische Zeitung* sostiene che nessun membro della famiglia Imperiale di Russia accetterà l'invito di fungere da padrino al battesimo del Principe ereditario Bulgaro, perchè l'Esarca della Chiesa Bulgara non è legalmente riconosciuto dalla Chiesa Ortodossa. La *Kölnische* crede che il Principe Ferdinando si rivolgerà al Re Alessandro di Serbia.

La stessa *Kölnische* ha da Pietroburgo la notizia che negli ultimi tempi parecchi ufficiali Bulgari, in attività di servizio, furono accolti nell'esercito Russo.

***

Si scrive da Londra, 12 novembre, che quantunque la guerra contro gli Ascianti non sia stata ancor dichiarata, nei circoli bene informati si afferma che essa sia stata effettivamente stabilita e che a questo proposito sia stato impartito l'ordine della formazione di una spedizione. Corre voce che il numero dei soldati Inglesi, non oltrepasserà, del resto, i 300.

Il secondo reggimento dell' India occidentale, di stanza a Sierra Leone, ed i contingenti dei fucilieri marini della Squadra inglese della costa occidentale d'Africa formeranno il corpo di spedizione.

Non si dichiarerà la guerra subito per lasciare al Re di Cumassia il tempo di riflettere alle conseguenze che avrebbe la sua ostinazione nel rifiutare l' istallazione di un residente Britannico nella sua capitale.

Sabato, 16 corrente, partirà da Liverpool per la costa di Africa il piroscafo *Angola* cogli ufficiali e le munizioni.

***

Dal Brasile continuano a giungere notizie contradditorie circa all'atteggiamento del partito monarchico.

Secondo un telegramma che ha ricevuto il *New-York Herald* da Rio-Janeiro, il governo avrebbe intercettato dei telegrammi inviati in Europa dal monarchico conte di Leopoldina, notissimo finanziere, ed avrebbe pure nelle mani delle carte compromettenti per alcuni ex-presidenti di provincia sotto l' Impero.

La *Gazeta commercial y financeira* di Rio Janeiro scrive in proposito:

« La restaurazione monarchica non sembra più essere una idea platonica per i fedeli amici della famiglia di Braganza. Tutto, dalla prima linea pubblicata dal *Commercio de San Paulo*, fino al banchetto del 16 ottobre e fino a certi negoziati relativi e crediti, intavolati segretamente colla piazza di Londra, Parigi e Rio, tutto rivela un piano studiato, calcolato e meditato freddamente dagli uomini del regime caduto. Noi abbiamo queste informazioni da buona fonte e ci sembrano avere qualche importanza. »

I monarchici stanno per mettere alla luce un loro organo per il quale hanno già raccolte parecchie centinaia di migliaia di franchi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re la notte scorsa è partito da Monza per Torino e Pollenzo. Il treno Reale, traversando Torino, passò alle ore 6,24 di stamani per la stazione di Santa Vittoria.

S. M. la Regina, insieme alle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, si recò ieri a Stresa per visitare la sua Augusta madre.

Partita da Monza ieri mattina alle ore 9.55, S. M. la Regina giunse a Stresa alle ore 12,30.

Oggi S. M. riparte da Stresa per Monza.

Le autorità furono dispensate dai ricevimenti.

S. E. il Ministro Barazzuoli. giunse nel pomeriggio di ieri ad Avellino, accompagnato dall'on. comm. Miraglia. Fu ricevuto alla stazione dal Prefetto, dai deputati, dalle autorità e dalle notabilità cittadine, che lo accompagnarono in vettura in città, formando un seguito di oltre cento carrozze.

S. E. il Ministro prese alloggio alla Prefettura e, dopo le presentazioni, alle ore 17 si recò a visitare la scuola d'arte applicata all'Industria diretta dal valente artista pittore cav. Achille Martelli.

Il Ministro si compiacque molto, per i locali e per il profitto, con il direttore cav. Martelli e con i professori Belliazzi, De Feo e Mascanzoni.

La Squadra attiva in Oriente. — Come ieri dicemmo, oggi o domani la prima divisione della Squadra attiva, sotto gli ordini vice-ammiraglio on. comm. Accinni, salperà dalla rada di Napoli, per l'Oriente.

Essa è composta delle seguenti navi, oltre l'avviso *Partenope*.

Re Umberto, corazzata di prima classe, sulla quale è imbarcato il vice-ammiraglio Accinni, comandante in capo della Squadra attiva; comandante, capitano di vascello Giovanni Bettòlo. Equipaggio 804 uomini, cannoni 62, di cui quattro da 343, otto da 152 millimetri.

La nave ha due ridotti corazzati con piattaforma, cintura e murata centrali e ponte cellulare corazzato.

Andrea Doria, corazzata di prima classe, comandante, capitano di vascello Francesco Grenet.

Equipaggio 520 uomini, cannoni 30, di cui sei da 431 millimetri, due da 152, quattro da 120; è lunga 100 metri, larga 19,80, ha il ridotto centrale corazzato con due piattaforme; il ponte cellulare è corazzato agli estremi.

Stromboli, incrociatore, comandante, capitano di vascello Luigi Borgstrom.

Equipaggio 321 uomini, cannoni 25.

Etruria, incrociatore, comandante, capitano di fregata Carlo Ruelle.

Equipaggio 215 uomini, cannoni 22.

Marina militare. — A Spezia si son fatte ultimamente le prove delle macchine della grande corazzata *Sicilia*. L'esito di tali prove era atteso con curiosità, essendochè le macchine furono interamente costruite in Italia dalla ditta Ansaldo di Sampierdarena, mentre quelle della *Re Umberto* vennero fornite da officine inglesi. Nelle ripetute prove eseguitesi il macchinario della *Sicilia* ha sviluppato a semplice combustione naturale una potenza che il macchinario della corazzata gemella sviluppò solamente con l'aiuto della combustione attivata. La *Sicilia* era in carico normale con una immersione media di 8,73, che corrispondeva ad un dislocamento di 13,375 tonnellate ; e con una pressione di valore da un massimo di 96 libbre ad una discesa graduale ad 83; le macchine svilupparono una forza di 16,900 cavalli in principio fino a 14,000 verso la fine della prova, imprimendo una velocità massima di nodi 69.6' che è andata decrescendo fino a nodi 18.5'. Nelle prove progressive sul miglio misurato, la *Re Umberto* immersa a m. 8.95 e con un dislocamento di 13,825 tonnellate raggiunse la velocità di 19 nodi, le macchine facendo 91 giri al minuto e sviluppando 17,250 cavalli, mentre un'eguale velocità si è ottenuta nella *Sicilia* con 15,000 cavalli soltanto e con 85 giri. Tutto il macchinario funzionò perfettamente così da onorare, proprio onorare l'industria nazionale.

— La R. nave *Umbria*, ieri l'altro giunse a Colombia.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Raffaele Rubattino* della N. G. I. lasciò ieri Suez diretto a Bombay.

Festa militare. — Ieri l'altro a Venezia il 25° reggimento fanteria di stanza in quella città, celebrò il 35° anniversario di sua fondazione nel quartiere di S. Zaccaria, ove fu passato in rivista dal colonnello Croce, il quale pronunziò un patriottico discorso rammentando i fatti cui prese parte guadagnando la medaglia al valore.

Nel cortile, decorato con trofei, bandiere e splendidamente il-

luminato con lampioncini, ebbe luogo alla sera una festa militare che riescì animatissima.

Fu cantato dai soldati un inno di circostanza del tenente Foddi, musicato dal maestro Masutto.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 14. — Le notizie di Parigi che indicano come pericolosa la situazione degli spagnuoli in Cuba, sono assolutamente infondate.

Gli insorti sono stati sconfitti e posti in fuga in tutti gli scontri.

Secondo un telegramma ricevuto oggi dal maresciallo Martinez Campos, alcuni insorti cominciano a presentarsi, chiedendo l'indulto.

COSTANTINOPOLI, 14. — Le nuove stragi, avvenute il giorno 12 a Sivas, vengono confermate.

BUDAPEST, 14. — Il *Pester Lloyd* ed il *Nemzet* dicono che l'invio di navi Austro-Ungariche nelle acque del Levante, non ha il carattere di una dimostrazione o di un'azione navale. Si tratta soltanto di una misura di precauzione imposta dallo stato attuale delle cose.

Si considera come certo che nessuna potenza abbia intenzione d'inviare le sue navi da guerra nelle vicinanze dello Stretto dei Dardanelli.

L'accordo delle potenze sta per essere annunziato alla Porta dagli Ambasciatori.

POTSDAM, 14. — Il Granduca Vladimiro di Russia è arrivato stamane, e fu ricevuto alla stazione dall'Imperatore.

Dopo scambiati cordiali saluti, l'Imperatore condusse il Granduca Vladimiro al Nuovo palazzo, ove una compagnia della guardia rese gli onori militari.

L'Imperatore fece mostrare al Granduca Vladimiro parecchi oggetti d'equipaggiamento militare.

RIO-JANEIRO, 14. — Questa Legazione d'Italia, non ottenendo soddisfazione ai reclami italiani, ha chiesto al suo Governo nuove istruzioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 14 novembre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	764.9
Umidità relativa a mezzodì	73
Vento a mezzodì	SE debolissimo.
Cielo	3/4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 21.°6. Minimo 15.°1.
Pioggia in 24 ore:	— —

14 novembre 1895.

In Europa pressioni basse alle latitudini settentrionali, sensibilmente alte al S, sull'Austria-Ungheria e sulla Svizzera. Orano 769; Vienna 768; Zurigo 767; Pietroburgo 746; Ebridi 740; Lapponia 735.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito 8 mm. al N, lievemente disceso in Sicilia, diverse pioggiarelle al N, nebbie in molte stazioni, venti qua e là in forza del 3° quadrante nella notte; temperatura diminuita al N e Centro.

Stamane: cielo nuvoloso o nebbioso al N, generalmente sereno altrove; venti settentrionali sensibili al N, calma altrove.

Barometro 766 a 767 mm. nella valle padana; intorno a 765 mm. altrove.

Mare mosso costa ligure e alto Tirreno.

Probabilità: venti deboli e freschi del 4° quadrante; cielo vario con nebbie; temperatura in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 novembre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mosso	21 3	12 1
Genova	1/4 coperto	calmo	18 0	15 0
Massa Carrara	sereno	legg. mosso	19 2	14 1
Cuneo	sereno	—	12 4	7 3
Torino	1/4 coperto	—	14 6	7 1
Alessandria	nebbioso	—	13 8	8 3
Novara	sereno	—	14 5	7 0
Domodossola	3/4 coperto	—	19 3	7 3
Pavia	nebbioso	—	13 3	8 3
Milano	nebbioso	—	14 2	8 6
Sondrio	3/4 coperto	—	12 9	6 9
Bergamo	nebbioso	—	15 2	6 5
Brescia	3/4 coperto	—	14 8	10 0
Cremona	coperto	—	15 7	10 7
Mantova	3/4 coperto	—	16 8	12 0
Verona	1/4 coperto	—	16 1	11 1
Belluno	3/4 coperto	—	13 5	6 5
Udine	1/4 coperto	—	16 4	11 5
Treviso	1/4 coperto	—	15 2	12 0
Venezia	1/2 coperto	legg. mosso	16 3	12 2
Padova	coperto	—	15 2	12 2
Rovigo	coperto	—	20 4	13 2
Piacenza	—	—	—	—
Parma	nebbioso	—	16 0	9 6
Reggio Emilia	nebbioso	—	15 4	10 5
Modena	coperto	—	16 1	10 7
Ferrara	nebbioso	—	12 2	9 7
Bologna	nebbioso	—	20 3	9 4
Ravenna	coperto	—	26 8	11 6
Forlì	coperto	—	22 2	13 2
Pesaro	nebbioso	calmo	22 5	13 2
Ancona	nebbioso	mosso	22 3	14 8
Urbino	nebbioso	—	18 8	9 8
Macerata	nebbioso	—	21 1	12 6
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	22 2	13 8
Perugia	sereno	—	16 0	13 4
Camerino	1/4 coperto	—	17 8	13 4
Pisa	sereno	—	23 0	11 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	21 8	14 0
Firenze	1/4 coperto	—	21 5	13 8
Arezzo	coperto	—	19 2	13 0
Siena	nebbioso	—	17 6	12 0
Grosseto	1/2 coperto	—	20 8	15 4
Roma	sereno	—	21 0	15 1
Teramo	3/4 coperto	—	22 4	11 8
Chieti	coperto	—	22 0	10 4
Aquila	sereno	—	17 8	10 0
Agnone	1/4 coperto	—	15 7	10 8
Foggia	sereno	—	23 0	14 1
Bari	sereno	calmo	23 0	15 2
Lecce	—	—	—	—
Caserta	sereno	—	21 0	15 2
Napoli	sereno	calmo	19 3	17 0
Benevento	coperto	—	20 5	13 7
Avellino	nebbioso	—	18 1	11 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	16 0	12 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	17 4	7 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	22 4	18 5
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	23 7	20 1
Palermo	coperto	calmo	28 1	14 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	21 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	24 2	13 2
Messina	coperto	calmo	22 7	20 0
Catania	sereno	calmo	22 2	15 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	22 4	14 9
Cagliari	sereno	calmo	29 0	16 5
Sassari	sereno	—	21 8	14 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 novembre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		——	92,65 67½ 70 72½ 75)		——
			RENDITA 5 % 2ª grida	92,70 67½	92 68½	92,80 82½ 75		——
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	92,80 90	——			——
			detta » di L. 5 a 25	93,15	——			——
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		——			——
			detta 3 % 2ª grida		——			55 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		——			100 25
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		——			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		——			93 75
1 giu. 95			» Rothschild		——			104 15
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		——			——
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		——			460 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		——			455 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		——			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		——			363 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		——			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		——			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		——			——
»	500	500	» » » » di Napoli		——			——
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		——			——
»	500	500	» » » » » 4½ %		——			——
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		——			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		——			655 —
»	500	500	» » Mediterranee		——			486 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		——			——
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		——			——
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		——			——
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		——			782 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		——			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		——	56 55		——
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		——			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		——			——
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		——			——
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		——			——
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		——			——
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		——	802 803 805		
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		——			——
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		——			1190 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		——	50¼		186 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		——			——
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		——			34 —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		——			——
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		——	216		235 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		——			——
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		——			——
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		——			——
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		——			——
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		——			266 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		——			34 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		——			150 —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		——			——
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		——	31		——
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		——			——
	500		» » Industriale della Valnerina		——			——
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		——			—— 515 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			82 —
»	250	125	» » - Vita		— —			210 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			285 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			455 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			315 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			115 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	106 97 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	107 60	— —	107 50	107 62 1/2 45	107 55	107 80 70	107 45
2	Londra	90 giorni	— —	26 97 1/2	26 98	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	27 12	— —	— —	27 13 08	27 10	27 10 05	27 10
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	132 70 40	132 40	131 80 40	132 50

Risposta dei premi . 28 novembre
Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 novembre
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1895

Rendita 5 %	93 70
detta 3 %	56 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	460 —
» Cred. Fond. S. Spirito	368 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	677 —
» » Mediterranee	498 —
» Banca d'Italia	765 —
» » Romana	350 —
» » Generale	62 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	810 —
» » Acqua Marcia	1185 —
» » Condotte d'acqua	188 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	215 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	34 —
» » Immobiliare	57 —
» » Mat. Laterizi.	— —
» » Navig. Gen. Ital.	276 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	150 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	32 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	85 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	320 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	335 —
» » » 4 %	135 —
» » Ferroviarie	289 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

13 novembre 1895.

Consolidato 5 %	L. 92 409
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 90 409
Consolidato 3 % nominale	» 55 125
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 53 925

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.